

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

Approvato con Deliberazione n. 6 del 10 marzo 2017

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 – <i>Oggetto</i>	3
Art. 2 – <i>Funzioni</i>	3
Art. 3 – <i>Attività</i>	3
Art. 4 – <i>Composizione</i>	4
Art. 5 – <i>Modalità di funzionamento</i>	4
Art. 6 – <i>Partecipazione alle sedute</i>	5

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Collegio di direzione, costituito presso l'Ente ospedaliero (E.O.) "Ospedali Galliera", come previsto dall'art.19 dell'"Atto di Autonomia regolamentare dell'Ente ospedaliero", in attuazione dell'art.13 dello Statuto dell'E.O. "Ospedali Galliera" di Genova, adottato con deliberazione n.18 del 22/7/2002, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 30/12/1992, n.502 e successive modificazioni (art.15, D.Lgs.19/6/1999, n.229).
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 2

(Funzioni)

1. Il Collegio di direzione ha funzioni consultive, propositive e di alta direzione operativa; esso supporta il Direttore Generale nella definizione delle strategie finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'Ente.
2. Il Collegio di direzione svolge un ruolo di raccordo tra la Direzione dell'Ente e le Direzioni dei livelli organizzativi subordinati, al fine di:
 - a) rendere più efficace, efficiente e trasparente l'attività gestionale;
 - b) assicurare il confronto a livello di Alta Direzione e la condivisione delle scelte operative;
 - c) garantire la massima diffusione delle decisioni assunte dalla Direzione dell'Ente;
 - d) rappresentare le istanze, le problematiche e le proposte provenienti dai diversi ambiti dell'Ente.

Articolo 3

(Attività)

1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art.2 del presente regolamento, il Direttore Generale si avvale del Collegio di direzione in relazione alla programmazione, gestione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria con particolare riguardo a:
 - a) l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale;

- b) l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse umane e strumentali;
- c) l'elaborazione del programma di attività dell'Ente;
- d) la formulazione dei programmi di ricerca e formazione;
- e) i criteri di valutazione del personale e dei risultati operativi;
- f) la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi attribuiti alle strutture dell'Ente;
- g) l'elaborazione degli indirizzi per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
- h) le nomine di propria competenza dei componenti delle commissioni di concorso o di selezione del personale, ai sensi della vigente normativa in materia;
- i) la formulazione di proposte e contributi alla definizione degli elementi caratterizzanti le strutture complesse per le quali l'Ente voglia conferire incarico di dirigenza;
- j) la designazione di propri rappresentanti in seno a organismi esterni all'Ente, quando previsti dalla vigente normativa e/o richiesti dagli Enti di riferimento.

Articolo 4

(Composizione)

1. Il Collegio di direzione, nominato dal Direttore Generale che lo presiede e ne coordina i lavori, è composto dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, dal Coordinatore Scientifico, dai Direttori di Dipartimento sia dell'area amministrativa che sanitaria, dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Struttura delle Professioni sanitarie, nonché dai Direttori dei Dipartimenti Interaziendali.
2. Alle sedute del Collegio di direzione possono partecipare i Consiglieri di Amministrazione dell'Ente e, su invito del Direttore Generale, dirigenti ed operatori dell'Ente o esperti esterni, in relazione alla specificità degli argomenti trattati ed in coerenza con l'ordine del giorno.

Articolo 5

(Modalità di funzionamento)

1. Il Collegio di direzione è convocato dal Direttore Generale. Le sedute avvengono

ordinariamente con cadenza mensile secondo un calendario annuale proposto dal Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale, per particolari esigenze o su richiesta motivata da parte di metà più uno dei componenti, convoca il Collegio di direzione anche al di fuori della programmazione stabilita, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
3. Per ogni convocazione è redatto un ordine del giorno, comunicato per e-mail o lettera ai componenti del Collegio di direzione e al Vice Presidente, almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta.
4. I componenti del Collegio di direzione possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno. A tal fine fanno pervenire la relativa richiesta, con una sintetica relazione, all'Ufficio di Segreteria Generale presso la Direzione Generale almeno 10 giorni lavorativi prima della prevista data di convocazione.
5. Per la validità delle sedute del Collegio di direzione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Se il Direttore Generale pone al voto una questione, la decisione è adottata con voto palese a maggioranza semplice. A parità di voti, prevale il voto del Direttore Generale.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio di Segreteria Generale, il cui responsabile, o un suo sostituto, partecipa alle sedute in qualità di segretario verbalizzante.
7. Il segretario verbalizzante trasmette il verbale di ogni seduta al Vice Presidente e ai componenti entro la data della seduta successiva.

Articolo 6

(Partecipazione alle sedute)

1. La partecipazione alle sedute del Collegio di direzione è obbligatoria, avviene in orario di servizio e non dà luogo ad alcuna remunerazione.
2. In caso di impedimento a partecipare ad una seduta, ogni componente ne dà preventiva comunicazione all'Ufficio di Segreteria Generale. Alla seduta parteciperà il sostituto formalmente individuato.
3. La mancata partecipazione, senza motivata giustificazione, a più di due sedute consecutive comporta la decadenza dal Collegio di direzione e, conseguentemente, la decadenza da Direttore di Dipartimento.